

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE



SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL'AIUTO. SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO

Intervento SRG06

“LEADER – Attuazione Strategie di Sviluppo Locale”

Sotto intervento B

“Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”

*D.lgs. 42/2023 e 188/2023 - DM 93348/2024
Regolamento (UE) n. 2021/2116*

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina le sanzioni (cioè, le riduzioni o esclusioni dei pagamenti concessi o da concedere ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 come modificato dal D.lgs. n. 188 del 23 novembre 2023 e del Decreto 26 febbraio 2024 n. 93348 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) da applicare a seguito di inadempienze del beneficiario agli impegni e agli obblighi previsti per il sotto intervento B *"Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale"* dell'intervento SRG06 del CSR Lazio 2023-2027.

Nel presente documento, in particolare, si riportano le tabelle relative agli obblighi e agli impegni specifici che il GAL beneficiario è tenuto a rispettare a seguito della sottoscrizione del provvedimento di concessione del sostegno, con l'indicazione delle sanzioni conseguenti in caso di inadempienza, così come verificata ed accertata a seguito dell'effettuazione di controlli.

Ai sensi delle *"Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)"* di cui alla determinazione n. G14863 del 10 novembre 2024 e delle *"Disposizioni per l'attuazione degli interventi Leader SRG05-SRG06"* di cui alla determinazione n. G17774 del 24/12/2025:

- Per "inadempienza" si intende la mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o, qualora pertinenti con l'operazione, degli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o da quella nazionale, nonché dal PSP o dal CSR Lazio.
- Nel caso di eventuali inadempienze del GAL agli impegni e agli obblighi assunti per le operazioni di cui è beneficiario si procede - a seconda dei casi - alla pronuncia della decadenza totale (cioè, l'esclusione dal sostegno) o della decadenza parziale (cioè, la riduzione dell'importo del sostegno).
- Nel caso di riduzione dell'importo del sostegno, il livello di inadempienza è determinato in base ad una griglia "gravità, entità e durata". La percentuale di riduzione si calcola in base al livello basso, medio o alto dell'inadempienza riscontrata per gravità, entità e durata.
- L'inadempienza considerata "grave" in quanto ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata comporta la decadenza totale (cioè, l'esclusione dal sostegno).
- Le sanzioni non sono applicate nei seguenti casi: inadempienza dovuta a un errore dell'AdGR o dell'OP AGEA, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario; riduzione non superiore a 100 euro; inosservanza delle condizioni di concessione del sostegno dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116; inosservanza conseguente a un ordine di un'autorità pubblica.
- Le riduzioni ed esclusioni del sostegno possono essere applicate nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento, dei controlli in loco, dei controlli ex post e della supervisione dei GAL, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.
- Tutti gli Impegni, condizioni di ammissibilità ed obblighi (ICO) stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascun intervento e sotto intervento e, pertanto, anche per il sotto intervento B dell'intervento SRG06, sono identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo "VeCI" (*Verificabilità e Controllabilità Interventi*) con riferimento alle domande di sostegno e di pagamento.

2. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL SOSTEGNO

Il bando pubblico approvato con DGR n. 412 del 27 luglio 2023 ha stabilito i requisiti e le condizioni di ammissibilità per l'adesione del GAL al corrispondente regime di sostegno.



**REGIONE
LAZIO**

Al soggetto richiedente è stato concesso l'aiuto in quanto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sono risultati soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità.

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno, nonché nell'ambito del controllo in loco qualora l'operazione ricada nel relativo campione. Un'ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante in corso d'opera, in funzione della natura della modifica proposta nonché nella fase di Supervisione.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità che devono essere mantenute dal beneficiario nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e nel periodo "ex post" successivo al pagamento finale verranno verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex post.

RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE

Il bando pubblico approvato con DGR n. 412 del 27 luglio 2023 ha stabilito i criteri di selezione e, in sede istruttoria, sono state attribuite le priorità e assegnati i relativi punteggi.

I criteri di selezione che devono essere mantenuti nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno sono costituiti da quelli in base ai quali è stato attribuito il punteggio minimo complessivo indicato, ai fini dell'ammissibilità della domanda, all'art. 9 del bando pubblico approvato con D.G.R. n. 412/2023 (cioè, 40 punti calcolati sulla base di tutti i criteri di selezione ed un ulteriore punteggio minimo di 12 punti riferito ai soli criteri L, M, N, O, P relativi al principio di selezione P03).

Il mantenimento di detti criteri verrà verificato nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nella fase di Supervisione.

Il rispetto dei criteri di selezione viene altresì verificato nel controllo amministrativo alla richiesta di variante in corso d'opera in quanto sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato al GAL che ne ha determinato l'ammissione a finanziamento.

In caso di fuoriuscita del GAL dalla graduatoria di ammissibilità, il GAL decade totalmente con esclusione dal finanziamento e revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione degli indebiti percepiti maggiorati degli interessi.

INADEMPIENZE A IMPEGNI/OBBLIGHI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione del sostegno è stabilito l'insieme di obblighi ed impegni che il GAL beneficiario è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dal sostegno con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione dei pagamenti concessi o da concedere.

3. SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116

Le sanzioni sono costituite dalle riduzioni o esclusioni dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116.



**REGIONE
LAZIO**

Ai sensi del citato Regolamento, le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

L'impianto sanzionatorio è definito dalle seguenti norme:

- articoli 11, 15 e 16 del D.lgs. n. 42/2023 come modificato dal D.lgs. n. 188/2023.
- art. 11, art. 15 e allegato 5 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 93348/2024. In particolare: l'art. 11 disciplina l'inosservanza dei criteri di ammissibilità (per cui il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità); l'art. 15 disciplina l'applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi, disponendo che per ciascuna infrazione (relativa a impegni o a gruppi di impegni) la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5.

Di seguito sono specificati i principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni/esclusioni, in coerenza con quanto previsto dalle norme citate.

La sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata tenendo conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza a impegni e altri obblighi. A tal fine, è attribuito un punteggio in base alla rilevanza dell'inadempienza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei criteri di gravità, entità e durata.

Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale del sostegno, il livello di inadempienza viene attribuito secondo la matrice di cui all'allegato 5 del citato decreto ministeriale:

Tab. 1

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

La media aritmetica così ottenuta viene quindi confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione al pagamento concesso o da concedere al beneficiario inadempiente:

Tab. 2

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$ x%	x%
$3 \leq x < 4$	y%
$x \geq 4$	z%

Nota: le percentuali x%, y% e z% corrispondono, rispettivamente, a 3%, 5% e 10%. Si evidenzia che, come disposto dall'art. 11 del citato decreto ministeriale, nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali l'AdGR può individuare altre percentuali di riduzione (rispetto a quelle previste per gli interventi di esclusivo livello nazionale, cioè il 3%, il 5% e il 10%) e può giungere sino



all'esclusione.

ESEMPIO DI CALCOLO

L'allegato 5 al citato decreto ministeriale fornisce un esempio di calcolo, di seguito riportato:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

Nell'esempio, si procede alla somma dei tre valori $(3+1+3) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$ x%	x%
$3 \leq x < 4$	y%
$x \geq 4$	z%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe a x% (in quanto 2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che, negli ultimi tre anni, siano state accertate inadempienze analoghe a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora, ad esito alla valutazione generale, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave (cioè, quando il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto), al beneficiario è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Ai fini della corretta determinazione dell'importo da liquidare all'esito delle verifiche amministrative ed in loco sulle domande di pagamento dovrà essere applicata, in primo luogo, la sanzione ai sensi dell'art. 15 comma 1 bis del D.lgs. n. 42/2023 come modificato dal D.lgs. n. 188/2023 e, successivamente, le riduzioni stabilite dall'art. 15 comma 1 del medesimo D.lgs. e dall'art. 15 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

In caso di inadempienza di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.



**REGIONE
LAZIO**

Il cumulo dei tassi di riduzione non si applica, invece, in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (rif. il punto 1.4 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C (3452) del 14/05/2019 recante gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici).

Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del "cumulo" come sopra definito.

Nell'ipotesi di riduzioni ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., se l'inadempienza è accertata in una fase precedente alla presentazione della prima domanda di pagamento (ad esempio in caso di accertata irregolarità sugli appalti), al beneficiario viene comunicata immediatamente l'inadempienza e lo stesso viene informato della percentuale di riduzione che sarà applicata sulle domande di pagamento.

Infine, in caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche totali o parziali ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii. si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

4. SANZIONI PER INADEMPIENZE DI OBBLIGHI GENERALI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA E DI TALUNI ALTRI OBBLIGHI RIFERITI AL PRESENTE SOTTO INTERVENTO

Nel seguente prospetto sono riportate le sanzioni per inadempienze ad obblighi generali, ove pertinenti, con le specifiche per l'ambito di applicazione, la tipologia di controllo e la base giuridica per il calcolo.

Impegno/obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Sanzione	Base giuridica per il calcolo della sanzione
Rispetto normativa sugli appalti	Operazioni realizzate da beneficiari pubblici	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Art. 16 del D.lgs. n. 42/2023
Rispetto normativa sugli aiuti di stato	Operazioni realizzate in regime de minimis	Amministrativo	Rifiuto totale / recupero totale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto normativa in materia di valutazioni ambientali	Operazioni che prevedono investimenti	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Obblighi di informazione e pubblicità	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto parziale / recupero parziale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Obbligo di realizzazione delle operazioni	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Obbligo di richiesta di variante in ipotesi di modifica dell'operazione ammessa	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024



**REGIONE
LAZIO**

Rispetto del cronoprogramma - termini per l'avvio dell'operazione e termini intermedi	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto del cronoprogramma – termini per la conclusione dell'operazione	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto dei termini per la richiesta di proroga	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023;
Fornitura dati monitoraggio	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Comunicazioni PEC IBAN Variazioni Ulteriori richieste previste da specifici provvedimenti	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Obbligo di non produrre prove false o omissioni per negligenza	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	Artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 comma 10 del D.M. n. 93348/2024
Obbligo di consentire lo svolgimento dei controlli e obbligo di conservazione della documentazione	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Stabilità delle operazioni	Operazioni che prevedono investimenti	ex post	Recupero totale o parziale	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 comma 3 del DM n. 93348/2024

In applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116, del D.lgs. n. 42/2023 come modificato dal D.lgs. n. 188/2023, del DM n. 93348/2024 nonché degli atti dell'AdGR costituiti dalle citate “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)*” e “*Disposizioni per l'attuazione degli interventi Leader SRG05-SRG06*” si riporta di seguito, per il sotto intervento "B" dell'intervento SRG06 del CSR Lazio 2023-2027, la tabella che riepiloga gli obblighi e gli impegni che il beneficiario è tenuto a rispettare a seguito della concessione del sostegno, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento e, infine, l'indicazione della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento del saldo finale e, pertanto, rientrano anche nell'ambito dei controlli ex-post.

Impegno/obbligo	Tipologia e modalità del controllo	Sanzione per inadempienza
<i>Sottoscrivere il provvedimento di concessione nei termini previsti.</i> Il GAL deve far pervenire via PEC all'area dell'amministrazione regionale (Servizio Sviluppo Locale della DR Agricoltura) che ha rilasciato il provvedimento di concessione, entro 15 giorni dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario. Viene verificato il formale inoltro della PEC e l'avvenuta consegna al Servizio Sviluppo Locale della DR Agricoltura nonché la sottoscrizione del provvedimento di concessione.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto e revoca dell'intero contributo concesso. La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro il termine di 15 giorni stabilito dalla diffida, comporta la decadenza totale dall'aiuto.



**REGIONE
LAZIO**

incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute.	In attuazione delle "Disposizioni per l'attuazione degli interventi Leader SRG05-SRG06" in caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l'Area competente (Servizio Sviluppo Locale) provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro i 15 giorni successivi alla data di notifica della diffida.	
<i>Mantenere gli impegni ex post.</i> Il GAL deve assicurare la conservazione, la disponibilità e la pronta reperibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per l'intera durata del periodo vincolativo (cioè, nei cinque anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale).	Verificare la conservazione dei documenti giustificativi in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme, per spese sostenute da soggetti terzi. Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche ex-post accertano la disponibilità e la pronta reperibilità di tutta la documentazione contabile per la giustificazione e la tracciatura delle spese effettivamente sostenute e rimborsate.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto e revoca dell'intero contributo concesso, con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
<i>Consentire il regolare svolgimento dei controlli.</i> Il GAL deve consentire l'accesso alla sede del GAL ai funzionari incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni, esibendo la documentazione richiesta dall'AdGR.	Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto e in sede di Supervisione. Viene verificata la documentazione giustificativa delle quietanze dei pagamenti effettuati.	Le spese sostenute con modalità di pagamento non consentite (pagamenti in contanti, con conti non intestati al beneficiario, ecc.) non sono riconosciute e, pertanto, sono considerate non elegibili e non si procede al rimborso.
<i>Fornire i dati e le informazioni connesse al sistema di monitoraggio e alla valutazione.</i> Il GAL beneficiario deve rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al CSR 2023/2027 del Lazio e alla supervisione svolta dall'AdGR.	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento e durante l'attività di supervisione del GAL. Viene verificata la disponibilità del GAL beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste dall'AdGR. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'AdGR per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica.	Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del 5% del contributo concesso calcolata applicando le modalità di calcolo specificate nell'art. 3 del presente documento.
<i>Assenza del doppio finanziamento pubblico.</i> Il GAL deve rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o	Il controllo sul rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento di acconto e di saldo.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto e revoca dell'intero contributo concesso, con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.



regionali, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 in merito divieto del c.d. "doppio finanziamento". Il GAL richiedente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, deve dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 che per la realizzazione dell'intervento oggetto di domanda non ha ottenuto né richiesto contributi, al medesimo titolo, ad altri enti pubblici.	Le verifiche sono svolte tramite l'esame dei titoli di spesa e dei giustificativi di pagamento (in ragione dell'obbligo di riportare, su tale documentazione, il Codice Unico di Progetto, il Codice Identificativo di Gara, il titolo del progetto e il Programma di riferimento, oltre all'importo rendicontato).	
<i>Rispetto dei criteri di selezione.</i> Il GAL beneficiario deve mantenere i criteri di selezione in base ai quali è stato attribuito il punteggio minimo complessivo indicato, ai fini dell'ammissibilità della domanda, all'art. 9 del bando pubblico approvato con la DGR n. 412/2023 (cioè, 40 punti calcolati sulla base di tutti i criteri di selezione ed un ulteriore punteggio minimo di 12 punti riferito ai soli criteri L, M, N, O, P relativi al principio di selezione P03).	La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nell'attività di supervisione del GAL. La verifica è svolta tramite il controllo del rispetto dei criteri di selezione in base ai quali, ai sensi del bando pubblico approvato con la DGR n. 412/2023, è stato attribuito il punteggio minimo necessario per l'ammissibilità al finanziamento del GAL.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto e revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite.
<i>Rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno.</i> Il GAL beneficiario deve mantenere tutte le condizioni di ammissibilità previste dal bando pubblico approvato con D.G.R. n. 412/2023 in base alle quali è stata verificata l'ammissibilità al finanziamento della domanda.	La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nell'attività di supervisione del GAL. La verifica è svolta tramite il controllo del rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno ai sensi del bando pubblico approvato con la DGR 412/2023.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto e revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite.
<i>Partecipazione del privato al CdA del GAL.</i> Il GAL deve mantenere la composizione del CdA: massimo di cinque componenti rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale.	La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nell'attività di supervisione del GAL.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto e revoca dell'intero contributo concesso, con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
<i>Corretta attuazione della SSL del GAL.</i> Il GAL deve risolvere le richieste di azioni correttive (RAC) che l'AdGR ha eventualmente prescritto nell'ambito dell'attività di supervisione.	La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nell'attività di supervisione del GAL. Il controllo è svolto verificando se il GAL ha risolto le richieste di azioni correttive (RAC) riportate, ove ricorra il caso, nei relativi verbali di audit iniziale e/o in itinere.	Decadenza parziale o totale dell'aiuto con revoca del contributo concesso, applicando RIDUZIONI o ESCLUSIONI in funzione della gravità dell'inadempienza.
<i>Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di saldo finale.</i> Il GAL beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo finale, corredata della documentazione richiesta, entro il 30 giugno 2029 fatte salve eventuali proroghe disposte dall'AdGR. Il sostegno per il sotto intervento B dell'intervento SRG06 (cioè, la gestione e animazione del GAL) non deve superare il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della SSL del GAL.	La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale. Il controllo è svolto verificando la data di presentazione della domanda di pagamento che dovrà essere corredata della documentazione richiesta. Nell'ambito del controllo, verrà altresì verificato il rispetto del limite di spesa del 25% delle spese di gestione e animazione del GAL rispetto al totale della spesa pubblica della SSL del GAL fermo restando, in ogni caso, l'importo in euro indicato nel piano finanziario della SSL	RIDUZIONE del contributo concesso calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nell'articolo 3 del presente documento con un incremento proporzionale della riduzione in rapporto al numero di giorni di ritardo. Un ritardo superiore ai 90 giorni comporta l' ESCLUSIONE dall'aiuto concesso.



	approvato dall'AdGR.	
<p><i>Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.</i></p> <p>Il GAL beneficiario deve rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nell'attività di supervisione del GAL.</p> <p>Nell'ambito del controllo, verrà verificato in particolare se il GAL ha risolto l'eventuale RAC in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro prescritta dall'AdGR nel relativi verbali di audit.</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell'aiuto con revoca del contributo concesso, applicando RIDUZIONI o ESCLUSIONI in funzione della gravità dell'inadempienza come previsto nella gestione delle RAC.</p>
<p><i>Assenza di prove false.</i></p> <p>Il GAL beneficiario non deve aver presentato prove false per ricevere il sostegno o omettere di fornire le necessarie informazioni.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nell'attività di supervisione del GAL.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto e revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p> <p>Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.</p>
<p><i>Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL.</i></p> <p>Il GAL beneficiario deve trasmettere, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, un'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dalla quale risulti: il mantenimento della personalità giuridica di diritto privato; di non possedere la partita IVA; di svolgere in via esclusiva attività finalizzata all'attuazione della SSL.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nell'attività di supervisione del GAL</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell'aiuto con revoca del contributo concesso con l'applicazione di RIDUZIONI o ESCLUSIONI in funzione della gravità dell'inadempienza.</p>
<p><i>Conformità dei profili professionali indicati dal GAL nella relazione allegata alla domanda di sostegno.</i></p> <p>Il GAL beneficiario deve dotarsi di una struttura amministrativa basata su idonee professionalità, adeguata alle risorse da gestire e in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili.</p> <p>In particolare, per il personale non dipendente il requisito del carattere qualificato della prestazione deve essere indicato nell'avviso di selezione e accertato nel verbale dell'eventuale commissione e/o nella deliberazione per il conferimento dell'incarico; nel curriculum dell'incaricato devono essere presenti gli elementi per valutare il possesso delle qualifiche rispetto a quanto disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro 2/2009 per le fasce di appartenenza (A, B o C) ivi indicate; il GAL deve verificare l'eventuale cumulo di incarichi, anche tra diversi GAL, in modo da ricondurre il compenso complessivo mensile al massimo di giornate lavorative mensili previste, quale riferimento, dal CCNL del pubblico impiego (22 giornate mensili).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco e nell'attività di supervisione del GAL.</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell'aiuto con revoca del contributo concesso applicando RIDUZIONI o ESCLUSIONI in funzione della gravità dell'inadempienza come previsto nella gestione delle RAC.</p>



<p><i>Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità.</i></p> <p>Il GAL beneficiario deve adempiere agli obblighi previsti all'articolo 12 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)" approvate con D.D. n. G14863 del 10 novembre 2024. Il GAL beneficiario, in tutte le azioni di informazione e di comunicazione, deve fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando: l'emblema dell'Unione; il riferimento al sostegno da parte del FEASR (vale a dire, la frase «Cofinanziato dall'Unione europea» sempre scritta per esteso e posta accanto all'emblema); l'emblema della Repubblica italiana; l'emblema della Regione Lazio; il logo "Sviluppo rurale Lazio 2023-2027".</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in Supervisione nel controllo ex-post.</p> <p>Nell'ambito del controllo, viene verificato il rispetto delle disposizioni in materia di obblighi su informazioni e pubblicità.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del sostegno calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate come stabilito nell'art. 3 del presente documento.</p> <p>L'accertamento dell'inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora, entro i 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione, il GAL beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione; in caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del sostegno.</p>
<p><i>Comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.</i></p> <p>Il GAL beneficiario deve comunicare all'AdGR a mezzo PEC la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2116/2023 entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui sia nelle condizioni di farlo, allegando la documentazione probatoria sufficiente a dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale, fatto salvo il caso di calamità naturale grave o evento meteorologico o biotico grave che colpisca una zona ben delimitata (ove la circostanza eccezionale può essere riconosciuta dall'autorità competente con uno specifico provvedimento amministrativo che riguardi quell'intera area).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e durante la Supervisione di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nell'art. 3 del presente documento.</p>
<p><i>Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione.</i></p> <p>Il GAL beneficiario deve assicurare il monitoraggio continuo dell'operazione e deve trasmettere entro la data del 15 aprile di ogni anno la "Relazione annuale sullo stato di attuazione della SSL" contenente le informazioni di sintesi sulle attività svolte durante l'anno precedente e i dati di carattere economico e finanziario relativi all'andamento della spesa per ogni singolo intervento attivato, nonché i valori aggiornati degli indicatori di output e di risultato.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e e nell'attività di supervisione del GAL.</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell'aiuto con revoca del contributo concesso, con l'applicazione di RIDUZIONI o ESCLUSIONI in funzione della gravità dell'inadempienza.</p>
<p>Dotazione di una idonea piattaforma</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una</p>



**REGIONE
LAZIO**

telematica. Il GAL dotarsi di una piattaforma telematica per videoconferenze, anche al fine di consentire l'attività di supervisione da parte dell'AdGR	amministrativo, in loco e e nell'attività di supervisione del GAL.	RIDUZIONE del 5% del contributo concesso calcolata applicando le modalità di calcolo specificate nell'art. 3 del presente documento.
--	--	---

5. IMPEGNI SPECIFICI PER CUI, IN CASO DI MANCATO RISPETTO, È NECESSARIA UNA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del contributo con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione).

Le modalità per il calcolo delle riduzioni sono indicate nel precedente articolo 3 in ragione di quanto disposto in materia dal D.lgs. n. 42/2023 come modificato dal D.lgs. n. 188/2023 e dal D.M. n. 93348/2024.

Descrizione dell'impegno: *Adempiere alle eventuali Richieste di Azioni Correttive (RAC) formulate a seguito di Audit iniziale e/o in itinere con un ritardo inferiore a 60 giorni rispetto quanto stabilito nella richiesta di azione correttiva*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Ritardo dell'adempimento	Fino a 15 gg
Medio (3)	Non si applica	Ritardo dell'adempimento	Ritardo di 16-30 gg
Alto (5)	Non si applica	Ritardo dell'adempimento	Ritardo di 31-60 gg

Descrizione dell'impegno: *Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo entro 30 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo entro 30 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo entro 30 giorni dalla scadenza del termine
Medio (3)	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 31 e i 60 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 31 e i 60 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 31 e i 60 giorni dalla scadenza del termine
Alto (5)	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 61 e i 90 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 61 e i 90 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 61 e i 90 giorni dalla scadenza del termine

Descrizione dell'impegno: *Trasmettere, con un ritardo inferiore a 60 giorni rispetto la data del 31 gennaio di ogni anno, l'autocertificazione riguardante il mantenimento della personalità giuridica di diritto privato, di non possedere la partita IVA, di svolgere in via esclusiva attività finalizzata all'attuazione della SSL*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Ritardo della trasmissione della documentazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine
Medio (3)	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 16 e 30 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 16 e 30 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 16 e 30 giorni dalla scadenza del termine



**REGIONE
LAZIO**

	termine	termine	termine
Alto (5)	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 31 e 60 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 31 e 60 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 31 e 60 giorni dalla scadenza del termine

Descrizione dell'impegno: *Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dopo 15 giorni.	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dopo 15 giorni.	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dopo 15 giorni.
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

Descrizione dell'impegno: *Fornire dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, assicurare il monitoraggio continuo e trasmettere, con un ritardo rispetto la data del 15 aprile di ogni anno, la "Relazione annuale sullo stato di attuazione della SSL"*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Ritardo della trasmissione	Fino a 15 giorni
Medio (3)	Non si applica	Ritardo della trasmissione	Ritardo di 16-30 giorni
Alto (5)	Non si applica	Ritardo della trasmissione	Oltre 30 giorni

6. RISPETTO DELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI

L'art. 16 del D.lgs. 42/2023 dispone che, nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 61 del Reg. (UE) n. 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore è determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

Come previsto dall'art. 61 del Reg. (UE) n. 2021/216, qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

Nel prospetto seguente sono riportate, a fronte del relativo impegno/obbligo, la tipologia e modalità del controllo e la sanzione per inadempienza.

IMPEGNO/OBBLIGO	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
Garantire il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi: bando di gara e capitolato d'oneri; valutazione delle offerte; attuazione del contratto	Il controllo è svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco su tutte le domande di pagamento, ivi inclusa l'eventuale domanda di pagamento dell'anticipo. Le verifiche ed i controlli saranno svolti in base alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici.	Decadenza parziale o totale dell'aiuto con revoca del contributo concesso con l'applicazione di RIDUZIONI o ESCLUSIONI in funzione della gravità dell'inadempienza.



**REGIONE
LAZIO**

7. SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 898 DEL 23 DICEMBRE 1986 E SS.MM. E II.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, ovvero le riduzioni o esclusioni dal sostegno per l'inadempienza agli obblighi/impegni a carico del beneficiario, non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss.mm.ii. nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.



**REGIONE
LAZIO**